

Bilancio iniziale sulla riforma Madia (in vigore da luglio): segnali positivi per l'iter di insediamenti produttivi e permessi edilizi

# Conferenza servizi, primi casi al via

Nulla è cambiato invece per le opere pubbliche: mancano ancora i decreti attuativi

DI ALESSANDRO ARONA E MAURO SALERNO

**M**odalità semplificata (solo on line), silenzio-assenso più stringente sui pareri delle altre amministrazioni, conferenza obbligatoria per i permessi di costruire.

Questi gli aspetti più efficaci e apprezzati che emergono sull'attuazione della riforma Madia della conferenza di servizi, il Dlgs 127 entrato in vigore il 28 luglio 2016. Abbiamo raccolto testimonianze all'interno del governo, in Regioni e Comuni, presso gli operatori, e quel che emerge è un effetto significativo sulle procedure del Suap (attività produttive), per i permessi di costruire, e in generale per tutte le procedure gestite da Re-

gioni e Comuni (impianti rifiuti, cave, capannoni industriali, grandi operazioni edilizie).

Al contrario gli effetti delle novità sono ancora congelati per le opere pubbliche. Soprattutto le infrastrutture statali. L'addio alla legge obiettivo sancito dal Codice appalti sarà molto graduale, perché tutte le opere degli Allegati al Def che hanno avviato l'iter prima del 18 aprile 2016 proseguono con la legge obiettivo. Sulle opere statali, inoltre, è ancora in piedi la procedura speciale del Dpr 383/1994, dunque niente conferenza semplificata e il vecchio articolo 81 (rinvio al Consiglio dei ministri) in caso di dissensi qualificati. Ferme an-

che le altre novità sui lavori pubblici: conferenza sul progetto di fattibilità e debat public, perché mancano i decreti attuativi. Ci torneremo fra poco.

Da parte di Comuni e Regioni, invece, prevalgono i commenti positivi sulle novità della riforma, anche se è ancora presto per fare un bilancio. ■

## PRIME INDICAZIONI

Norme in vigore dal 18/7/2016, prima indagine "dal basso"

- **CONFERENZA SEMPLIFICATA**  
nella maggior parte dei casi, basta l'invio telematico dei pareri. Accolta positivamente da Comuni e Regioni, ma alcuni segnalano resistenze nelle altre Pa
- **CONFERENZA UNICA SU VIA REGIONALE**  
Il Dlgs 127/2016 ha copiato best practices regionali (Emilia Romagna)
- **NODO EFFICIENZA PA**  
La conferenza di servizi (CdS) funzionava anche prima del Dlgs 127 se c'erano Pa motivate ed efficienti, e rischia di non funzionare dopo, se le novità non vengono recepite
- **OPERE PUBBLICHE**  
Ancora inattuate CdS su progetto di fattibilità e debat public, mancano i decreti attuativi
- **SILENZIO-ASSENSO RAFFORZATO**  
nei casi in cui le altre Pa non si esprimono. Si tende ad aspettare le Pa di tutela, ma il silenzio-assenso disincentiva le inerzie
- **PARERE UNICO**  
Qualche regione lo faceva già, valutazione positiva da Comuni e Regioni, qualche critica dai Ministeri
- **EDILIZIA, PERMESSO**  
Per la licenza edilizia CdS obbligatoria dal 28/7/2016. Qualche Comune la usava già. A Milano originale procedura ("O ti presenti o mandi il parere")
- **OPERE STATALI**  
Resta la legge obiettivo per molte "opere già avviate", nessuna novità sulla procedura ordinaria (Dpr 383/1994). Superato nel 2009 il potere di veto dei Comuni



Peso: 1-46%,2-91%



La Regione ha costituito un «Ufficio conferenze di servizi» per coordinare i pareri interni

# Parere unico, Lazio pioniere Lavori, riforma inattuata

*Congelata la norma del Codice che prevede l'ok su progetto di fattibilità*

**L**o stesso Dipartimento Funzione pubblica della presidenza del Consiglio, che ha "scritto" il Dlgs 127, sta raccogliendo dati e analisi dagli enti territoriali per capire "come sta andando" la nuova conferenza di servizi, ma per ora siamo solo alla fase di raccolta.

Dalla nostra ricognizione emerge la testimonianza molto positiva del **Comune di Milano** sull'operazione "tre caserme", chiusa nell'autunno scorso, «in tempi molto rapidi», applicando le novità della Madia (si veda il servizio a destra). Ma anche le diffidenze degli operatori privati per uno Sportello unico che raccolga tutti i pareri di terzi (segnalata dall'assessore di **Trieste**, qui sotto) o almeno le "prudenze" dei costruttori su una riforma per ora poco applicata in edilizia a causa anche della crisi (si veda il servizio qui sotto).

Un dato emerge con forza: l'efficienza della conferenza di servizi dipende in buona parte dall'efficienza degli enti che la applicano. Quasi tutte le norme introdotte con il Dlgs 127 "copiano" esperienze messe in campo da enti locali. Alcune le raccontiamo qui sotto. Ad esempio l'uso molto spinto della conferenza telematica (la riduzione a casi rari delle riunioni, che spesso complicano e allungano le procedure), o l'attivazione tempestiva degli Sportelli unici attività produttive e edilizia, che per anni non erano obbligatori. Ma anche l'unificazione della conferenza di servizi quando serve la Via regionale, applicata da anni in **Emilia Romagna** e trasposta nel nuovo articolo 14 comma 4 della legge 241.

Al contrario resta difficile applicare le riforme se non c'è la collaborazione di tutti gli enti coinvolti (comuni, regioni, asl, soprintendenze, VvFf, provveditorati, autorità di bacino), come dimostra ad esempio la testimonianza di Ragusa (si veda qui sotto).

Un caso interessante è quello della **Regione Lazio**, prima Regione a istituire, in seguito al Dlgs 127/2016, un Ufficio unico Conferenze di servizi, operativo dal 1° ottobre scorso. «La nostra attività principale - spiega il responsabile dell'ufficio, Luca Ferrara - è coordinare tutti gli uffici della regione per il parere e il rappresentante unico, come previsto dal 127. Questo nel caso di conferenze gestite da altre Pa, negli ultimi mesi ad esempio da parte di Suap comunali per insediamenti produttivi, Sportelli unici edilizi per permessi di costruire, e poi autorizzazioni per impianti rifiuti e autorizzazioni integrate ambientali. Prima la Regione non si coordinava, ogni ufficio competente elaborava il suo parere come se fosse una Pa diversa, e ci presentavamo con vari funzio-

nari in conferenza, magari con il rischio di dire cose discordanti». «I Comuni, o altre Pa procedenti - prosegue Ferrara - compilano un modulo on line per avviare la conferenza e mandano il materiale, noi entro un paio di giorni facciamo una conferenza interna per decidere quale direzione deve esprimere il rappresentante unico, poi partecipiamo alla conferenza».

**Sui lavori pubblici è invece ancora tutto fermo.** Il Codice appalti (Dlgs 50 del 18 aprile 2016, poi recepito nel Dlgs 127) prevede all'articolo 27 che la conferenza di servizi su lavori pubblici si svolga sul progetto di fattibilità, e non più sul progetto definitivo, vincolando in quella fase gli enti coinvolti su localizzazione e tracciato. Ma la novità è congelata in attesa del Dm attuativo sui "livello di progettazione". Fermo anche il debat public (art. 22), per il quale serve un Dpcm.

**Tutto fermo anche sulle infrastrutture statali.** L'effetto trascinamento della legge obiettivo (teoricamente abolita dal Codice) è ancora rilevante, come si diceva. Altra sorpresa è che né il 127 né il Codice aboliscono il **Dpr 383/1994**, regolamento che disciplina la localizzazione di opere pubbliche statali o di interesse statale; la legge 241/1990 (rinnovata) si applica solo per le parti mancanti. La procedura viene applicata per autostrade, ferrovie, strade statali, aeroporti e tutti gli edifici statali (università, carceri, etc....). «Nel Dpr 383 - spiegano al Mit - la conferenza scatta quando l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici, il che avviene quasi sempre. È ragionevole, dunque, che non si faccia in via telematica ma intorno a un tavolo. Ma con il 383 (cosa che nella 241 non c'è) le conclusioni della CdS sono più forti, perché comportano variante automatica ai Prg e vincolo all'esproprio. E poi le conferenze funzionano: dal 2009 non c'è più il potere di veto dei Comuni (si chiude a «posizioni prevalenti»), e il silenzio-assenso sui pareri di terzi lo utilizziamo, e serve più che altro a sollecitarli a esprimersi (difficile procedere senza una Pa di tutela). Negli ultimi anni è migliorato anche il rapporto con la Commissione Via». ■

**ALESSANDRO ARONA E MAURO SALERNO**



Peso: 1-46%,2-91%

## PROCEDURE DI ASSENSO

■ La Conferenza di servizi è stata riformata e "semplificata" molte volte dalla sua introduzione con la legge 241/1990. Serve a raccogliere in modo più efficiente e rapido pareri e atti di assenso di varie Pa, necessari ai fini del rilascio di un provvedimento. Le sue conclusioni sostituiscono tutti gli atti di assenso necessari. Le ultime importanti modifiche vengono dal Dlgs Delrio 50/2016 (per le opere pubbliche e le infrastrutture strategiche) e soprattutto dal Dlgs Madia 127/2016 per le regole generali della legge 241 e per le modifiche al Tu Edilizia.

## COSA È CAMBIATO Le novità dei Dlgs 127 e 50 del 2016

### LE REGOLE GENERALI (DLGS 127/2016) Modifiche alla 241/1990

**Conferenza semplificata.** E' il modalità ordinaria: niente riunione intorno al tavolo, e invece invio telematico (alla Pa procedente) dei documenti e delle determinazioni finali

**Conferenza simultanea solo in casi residuali:** "particolare complessità", procedura di Via regionale, "fallimento" della CdS semplificata (e cioè dissensi inviati in via telematica che la Pa procedente ritiene superabili solo con modifiche sostanziali ed esame contestuale in riunione)

**Silenzio-assenso** in caso di mancata espressione del parere di una Pa convocata, o in caso di mancata partecipazione. C'era dal 2010, ma ora si rafforza perché «la mancata comunicazione della determinazione» «equivale ad assenso senza condizioni». L'effetto è più automatico, si alleggerisce la responsabilità della Pa che chiude la CdS senza il parere non arrivato.

**Termini ridotti/Semplificata.** La semplificata va indetta entro 5 giorni (prima 15, o 30 in casi di particolare complessità). Termine di 45 giorni per inviare il parere alla Pa che presiede la CdS (pena silenzio-assenso), 90 in caso di Pa preposte a tutela, 150 in caso di procedura di Via.

**Termini ridotti/Simultanea.** Va indetta entro 45 giorni dall'inizio del procedimento (o dall'istanza di parte), deve chiudersi entro 45 giorni (totale 90 giorni contro i 105 precedenti), che diventano però 90 in caso di Pa di tutela (totale 135 giorni contro i 105/120 precedenti) e 195 totali in caso di Via (contro i 225/240 precedenti).

**Dissenso Pa di tutela, spetta a loro "fare opposizione".** La CdS può essere chiusa, in base alle posizioni prevalenti espresse, anche con il dissenso di una Pa di tutela. Spetta poi a questa, entro 10 giorni, fare opposizione alla presidenza del Consiglio per una decisione finale.

**Rappresentante unico.** Lo Stato e le altre Pa si presentano in CdS con un unico rappresentante, allo scopo di evitare duplicazioni e meglio coordinare i propri pareri.

**Via regionale "unificante".** Se serve la Via regionale, la raccolta di tutti i pareri regionali è unificata nella stessa CdS per la Via regionale, senza dover fare un'altra CdS.

### LE NOVITA' PER L'EDILIZIA

**Obbligo di conferenza per il permesso edilizio.** La novità (articolo 20 Tue) scatta per le istanze di permesso di costruire (PdC) presentate dopo il 28/7/2016. Prima di quella data, il responsabile dello Sportello unico (Sue) convocava la CdS solo se dopo i 60 giorni non arrivavano le intese o assensi di altre Pa, o i dissensi erano superabili. Ora invece la conferenza, quando servono atti di assenso di altre Pa, deve sempre essere indetta dal Sue, secondo la legge 241. Dunque conferenza semplificata in via ordinaria e tempi ridotti.

**Silenzio-assenso sui pareri terzi.** Prima del Dlgs 127 non era previsto nel Tue il silenzio-assenso nei pareri delle altre Pa, comprese quelle di tutela (esclusa Via), neppure nella forma "poco chiara" prevista nel vecchio 14-ter c. 7 della 241; dunque c'era il rischio blocco in caso di inerzia di Pa di tutela. Per le procedure avviate dopo il 28/7/2016, invece, si applicano (art. 20 c.8) le procedure ordinarie della 241 (silenzio-assenso sui pareri, possibilità di chiudere la conferenza con dissenso di Pa di tutela, a cui spetta ricorrere al Consiglio dei ministri).


### LE OPERE PUBBLICHE

**Debat public.** L'articolo 22 del Codice prevede il dibattito pubblico aperto per le opere, locali e nazionali, di rilievo infrastrutturale o architettonico, con risultati della consultazione di cui tenere conto nella CdS. Norma inattuata per mancanza del Dpcm attuativo.

**Addio alla legge obiettivo.** Il Dlgs 50 abroga la legge obiettivo per le "nuove" opere, ma la lascia in piedi per tutte quelle che hanno avviato la procedura prima del 18/4/2016. Moltissime grandi infrastrutture (le nuove tratte Av, la Gronda di Genova, altre strade Anas, etc...) vanno dunque avanti con la legge obiettivo (CdS e Via solo consultive e approvazione Cipe finale).

**Dpp per le opere prioritarie.** "Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese" sono individuati ogni anno dal Dpp (Documento pluriennale di programmazione) elaborato dal Mit e approvato dal Cipe. Norma inattuata perché il primo Dpp è ancora in elaborazione.

**Opere statali, vale ancora il Dpr 383/1994.** Per le opere statali, su demanio statale o di interesse statale, si applica ancora il Dpr 383, integrato dalla legge 241 solo per quanto "non normato". La CdS è dunque sempre "simultanea sincrona" (niente semplificata), ma si applica il silenzio-assenso (come "minaccia", soprattutto) in caso di mancata espressione del parere di terzi. In caso di dissenso di Regione o Pa di tutela si può rinviare al Consiglio dei ministri (art. 81 Dpr 616/1977)



Peso: 1-46%,2-91%



**L'ASSESSORE****«Privati ancora diffidenti verso la Pa»**

Ci sono elementi di miglioramento, ma non decisivi. Anche a causa della «diffidenza» delle imprese verso le amministrazioni. Che ha finora impedito di testare fino in fondo le novità. La vede così Luisa Polli (foto), assessore all'urbanistica di Trieste, città amministrata da una giunta di centrodestra con alcuni grandi progetti di trasformazione (a partire dall'area ex Ezit) in campo.

«L'aspetto di maggiore accelerazione - dice Polli - dovrebbe essere quello di usare il silenzio-assenso nei confronti degli enti terzi (come Asl, Vigili del Fuoco, Sovrintendenze, ndr) che non si esprimono nei tempi previsti. Ricordo però che la costante giurisprudenza in tema di paesaggio sostiene che in questi casi il criterio del silenzio-assenso non può essere applicato». Soprattutto, aggiunge l'assessore, «quando, come accade spesso, ci si muove in un territorio

privo di un piano paesaggistico. Fatto che rende il parere degli uffici del ministero non solo obbligatorio, ma vincolante».

Per l'assessore pesa poi ancora un'altra questione che però a poco a poco si fa con i contenuti della riforma e più con la "diffidenza" che spesso connota i rapporti tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche.

«Ormai la conferenza di servizi si attiva soltanto quando ci sono interventi molto complessi», segnala Polli. «Noi notiamo ancora che le aziende che si occupano di questo tipo di interventi, che sono le più strutturate, preferiscono, anche adesso, fare in proprio tutte le verifiche necessarie, inclusi i passaggi ambientali come Via e Vas. E solo dopo aver chiuso l'intero pacchetto si presentano davanti allo sportello unico». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE IMPRESE****«Riforma utile, ma ancora in rodaggio»**

Poco testata per mancanza di occasioni. Alla fine è anche il mercato che impone alle imprese di sospendere il giudizio sull'impatto delle semplificazioni introdotte dai decreti Madia.

«Il mercato è in una fase tutt'altro che dinamica - dice il vicepresidente dell'Ance Filippo Delle Piane (in foto), titolare di un'impresa con base a Genova che lavora proprio nello sviluppo immobiliare -. Non ci sono moltissimi casi di interventi complessi che meritano l'attivazione di una conferenza di servizi per l'autorizzazione». I grandi progetti che ora si trovano al vaglio dell'autorizzazione «sono partiti in una fase precedente all'introduzione delle nuove regole e dunque seguono ancora le vecchie procedure».

C'è poi un altro punto sollevato dalle imprese. «I pochi che hanno pro-

vato a misurarsi con le novità - aggiunge Delle Piane - segnalano una certa difficoltà delle amministrazioni a metterle in pratica».

I costruttori non negano che, una volta messe a regime e digerite dai funzionari pubblici, le nuove regole sulla conferenza di servizi produrranno una semplificazione. «Però - avverte Delle Piane - non possiamo considerare questo tipo di riforme come provvedimenti on-off». Insomma non è che tutto cambia per magia il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. «C'è bisogno di un rodaggio. Nulla è immediatamente operativo quando si ha a che fare con l'implementazione delle riforme. Lo abbiamo visto con chiarezza con quanto è accaduto con il codice degli appalti». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I CASI/CASCINA (PI)****«Più facile acquisire tutti i pareri»**

Un grande aiuto nell'acquisizione dei pareri degli enti coinvolti nel rilascio dei permessi. Viene sintetizzato così, da Paola Rosellini, responsabile dello Sportello unico attività produttive del Comune di Cascina (Pisa), l'effetto della nuova conferenza di servizi inaugurata con la riforma della Pa. Non che a Cascina avessero un particolare bisogno di aiuti. Il Comune (oltre 45mila abitanti) è stato tra i primi a credere nelle potenzialità dello sportello unico messo in piedi fin dal 1998. «Si può immaginare cosa abbia significato allora andare dagli altri enti e spiegarli che le loro autorizzazioni diventano pareri di un "backoffice". E che l'unico "frontoffice" nei confronti di cittadini e imprese saremmo stati noi, con lo sportello unico». Le richieste di autorizzazione viaggiano solo on li-

ne, sfruttando la procedura telematica offerta da un portale regionale. Questo significa anche l'utilizzo di «modelli unici». Dunque niente carta, «l'unica alternativa possibile è la Pec», dice Rosellini. «Così garantiamo anche massima trasparenza e tracciabilità delle procedure evitando "deviazioni di percorso"».

In pratica a Cascina hanno anticipato la conferenza semplificata appena inaugurata dal pacchetto Madia. Nel 2016 il Comune ha gestito 3.005 pratiche, di cui 422 relative a autorizzazioni e concessioni. I dati dicono che gli uffici comunali concludono tutti i procedimenti entro 30 giorni. Con l'unica eccezione dei provvedimenti contenenti autorizzazioni ambientali (Aua) e permessi a costruire. «In questi casi chiudiamo al massimo in 60 giorni», dice Rosellini. Mentre «le conferenze di servizi si concludono al massimo nei termini dei 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dell'avvio d'ufficio». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I CASI/FAENZA****«Pratiche on line evase in 40 giorni»**

Prima è partita Faenza, poi si sono aggregate anche i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina. Risultato? Lo sportello unico messo in piedi fin dal 1999 ora serve una popolazione di 90mila abitanti e oltre 8mila imprese. «Gestiamo circa 3.500 pratiche all'anno - dice Claudio Facchini, Dirigente Settore Sviluppo economico dell'Unione - di cui circa il 10% sono relative a realizzazione o modificazione degli impianti produttivi». Si tratta del core business dello sportello unico perché tutte le altre richieste vengono evase con una semplice Scia e non hanno bisogno di attivare conferenze di servizi. In ogni caso, «la media del rilascio del permesso di costruire e di autorizzazione unica dello sportello, inglobate in unico atto non supera i 35-40 giorni, al netto dei tempi impiegati dai tecnici per le integrazioni».

Anche l'Unione faentina ha puntato molto sulla co-

municazione telematica. Da quest'anno tutte le pratiche sono gestite on line. Fino a luglio si potranno inoltrare anche via Pec. Dopo solo tramite un portale ad hoc. «Siamo partiti nel 2010. Non è stato un percorso facile - dice Facchini - perché abbiamo dovuto integrare in un unico portale le procedure di diversi comuni». Ma non solo. «Anche i progettisti più anziani non erano favorevoli al passaggio di tutte le pratiche on line».

Della nuova conferenza di servizi a Faenza hanno apprezzato soprattutto due aspetti. Primo: «La scansione precisa dei tempi». Secondo: «Il ribaltamento della responsabilità in capo agli enti che non rispondono nei termini».

Per verificare che tutto funzioni al meglio il Comune da alcuni anni conduce anche delle indagini di «customer satisfaction». Risultati? «Sono molto positivi e sono visibili sul nostro sito - risponde Facchini - come tutti i report sulla gestione della conferenza dei servizi e i tempi di rilascio delle autorizzazioni». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 1-46%,2-91%

**I CASI/RAGUSA****«Ok le norme ma bisogna pure investire»**

**N**on sono esattamente dei pionieri, ma a Ragusa hanno cominciato subito dopo il 28 luglio ad applicare le norme del decreto Madia n.127/2016. Da allora niente più giro di pareri sparsi da raccogliere ente per ente. «Abbiamo cominciato da subito ad attivare la conferenza di servizi in modalità "asincrona"», cioè quella che permette di acquisire i vari pareri in via telematica, spiega Ignazio Guastella, responsabile dello Sportello unico attività produttive.

Impresa non facile, premette subito Guastella. «Non è semplice - dice - soprattutto qui al Sud convincere gli enti a rilasciare i pareri nei tempi previsti dalle norme». Non è invece difficile immaginare perché. «I motivi sono i soliti: mancanza di personale e di attrezzature adeguate a gestire le pratiche in modalità telematica. Tutte cose vere, ma la

legge ora è cambiata e dobbiamo attrezzarci per rispettarla».

Nel 2016 il comune siciliano ha gestito circa 1.500 Scia e un centinaio di «procedimenti ordinari» che ora vengono disciplinati dalla conferenza di servizi semplificata.

Anche a Ragusa l'ambizione è quella di gestire tutto on line. «Gestiamo le pratiche tramite protocollo informatico - dice Guastella -. Ma ci sono forti resistenze da parte dei tecnici che preferiscono presentare gli elaborati grafici in modalità cartacea. Anche gli enti che devono esaminarli sostengono poi di non avere gli strumenti adatti a gestirli». Anche per questo motivo un portale ad hoc per la presentazione delle istanze on line è pronto da settimane, ma non è stato ancora attivato. «A giorni avvieremo la sperimentazione», promette Guastella. In attesa che «si comincino anche a impiegare risorse per aggiornare gli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I CASI/RAVENNA****«Integrazioni, troppo pochi 15 giorni»**

**C**irca 4.300 pratiche per le attività di impresa gestite in via telematica, tramite un portale dedicato. È il bilancio annuale dello Sportello unico delle attività produttive del Comune di Ravenna. «Tutto avviene attraverso una piattaforma telematica che guida l'utente passo per passo e produce un modulo unico firmato in via digitale», specifica Paola Bissi, dirigente dello Sportello unico delle attività produttive di Ravenna.

In teoria, dovrebbe funzionare così per tutti gli sportelli unici italiani fin dal 2010 (visto che così prevede il Dpr 160 entrato in vigore quell'anno), ma è chiaro che non tutti (per usare un eufemismo) si sono adeguati.

Anche qui solo il 10% delle 4.300 richieste gestite dal Comune fanno scattare una conferenza di servizi. «Finora noi siamo sempre riusciti a restare nei tempi di 45 giorni per dare i pareri anche senza avviare la conferenza, dunque cerchiamo di aprirla solo se è davvero necessario».

Aiuti dalla riforma? «È positiva soprattutto perché stabilisce termini prescrittivi per il rilascio dei pareri». «Al momento - continua Bissi - non abbiamo mai superato i termini. Dunque non abbiamo mai neppure utilizzato il percorso che consente di aprire una conferenza simultanea per risolvere i nodi emersi in quella semplificata. Questo ci sembra uno strumento molto utile, anche se non abbiamo avuto modo ancora di sperimentarlo». Anche perché, «causa crisi, non siamo stati chiamati a gestire pratiche di una particolare complessità».

C'è però un aspetto della riforma suscettibile di causare qualche difficoltà. Il riferimento è al tempo «molto stretto» di 15 giorni concesso per raccogliere i pareri di tutti gli enti coinvolti quando si tratta di inviare una richiesta di integrazione documentale a chi ha avanzato la richiesta di autorizzazione. «Prima della riforma venivano concessi 30 giorni - conclude Bissi -. Si può intuire che non è facile raccogliere il punto di vista di tanti soggetti diversi e integrarlo in un documento unico nello spazio di due settimane». ■ **Mau.S.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 1-46%,2-91%